



MESSAGGIO MUNICIPALE 24 / 2011

Richiesta d'approvazione della revisione generale dello statuto del Consorzio casa per anziani della Riviera ("Residenza Visagno") a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sui consorzi (LCCom.)

Commissione delle petizioni

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per approvazione il nuovo statuto del Consorzio casa per anziani della Riviera ("Residenza Visagno"), integralmente rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sui consorzi (LCCom), recentemente approvata dal Gran Consiglio.

1. Premessa

Con il presente Messaggio vi proponiamo di approvare il nuovo Statuto del Consorzio casa per anziani della Riviera, che con l'inaugurazione dell'ampliamento ha aggiunto alla propria denominazione "storica" l'aggiunta "Residenza Visagno".

La necessità di procedere ad una revisione dello statuto consortile è la conseguenza dell'adozione da parte del Gran Consiglio e della successiva entrata in vigore decretata dal Consiglio di Stato della nuova Legge sui consorzi (LCCom), che sostituisce l'attuale Legge sul consorzio dei comuni del 21.02.1974.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione degli enti locali, la procedura di adeguamento di Consorzi in essere dovrebbe in linea di principio essere conclusa entro l'inizio della legislatura 2012-2016, in modo tale da poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari (allestimento del messaggio della Delegazione al Consiglio consortile, preavviso del Consiglio consortile, allestimento del messaggio municipale, approvazione da parte del Consiglio comunale, ratifica da parte del Consiglio di Stato) entro la fine del prossimo mese di marzo 2012.

2. Le scelte della Delegazione consortile

La Delegazione consortile ha esaminato i contenuti della nuova Legge sui Consorzi ed è giunta al convincimento che l'entità delle modifiche fosse tale da non giustificare una revisione parziale, ma che fosse piuttosto opportuno procedere alla sostituzione completa dello Statuto esistente con un nuovo testo redatto sulla base di uno statuto tipo concepito dalla Sezione degli enti locali appositamente per ossequiare ai disposti della nuova LCCom.

Per questa ragione vi viene sottoposto uno statuto integralmente nuovo, che annulla e sostituisce quello attualmente in vigore, risalente alla costituzione del Consorzio ed adattato l'ultima volta nel 2007, in occasione dell'entrata nel Consorzio del Comune di Arbedo-Castione.

3. Il nuovo Statuto consortile

Il nuovo Statuto consta di 31 articoli, suddivisi in 5 parti. Nella misura del possibile si è evitato di riprendere nello Statuto norme di legge imperative, allo scopo di mantenere il testo leggero e non ridondante.

La tabella seguente riporta i collegamenti tra le disposizioni del nuovo e del vecchio Statuto, per facilitare il raffronto:

	Nuovo statuto		Statuto attuale	Note
1	Denominazione e Comuni consorziati	1, 4	Istituzioni, parti e scopo / Durata	
2	Scopo	1,2	Istituzioni, parti e scopo / Diritto applicabile	
3	Sede	3	Sede	
4	Durata	4	Durata	
5	Organi	5	Generalità	
6	Composizione e elezione	6,7	Composizione / Elezione, eleggibilità e incompatibilità	Vedi commento
7	Competenze	8	Competenze	
8	Seduta costitutiva	--		
9	Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile	18	Spese non preventivate, sorpassi	
10	Funzionamento	11	Funzionamento	
11	Ritiro e rinvio dei messaggi	---		

12	Diritto di voto	6	Composizione	Vedi commento
13	Coinvolgimento dei Comuni	--		
14	Istruzione e revoca dei rappresentanti	---		
15	Sedute ordinarie e straordinarie	9,10	Sedute ordinarie / Sedute straordinarie	
16	Composizione	12	Composizione	
17	Nomina della Delegazione	13	Elezione, eleggibilità e incompatibilità	Vedi commento
18	Presidente	14	Presidente	
19	Competenze	16	Competenze	
20	Funzionamento	17	Funzionamento	
21	Tenuta dei conti	--		
22	Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno	--		Vedi commento
23	Conti preventivi	25	Bilanci preventivi	
24	Conti consuntivi	26	Conti consuntivi	
25	Piano finanziario	--		
26	Quote di partecipazione	22, 23	Finanziamento / Quota di partecipazione dei Comuni	
27	Opere già realizzate			Vedi commento
28	Segretario consortile e dipendenti	--		Vedi commento
29	Diritto di firma	19	Firme	
30	Scioglimento e liquidazione del Consorzio	--		
31	Entrata in vigore	---		

Per rapporto alle possibilità di scelta che la LCCom lascia ai legislativi comunali, si precisa quanto segue:

Delegazione consortile

Tenuto conto delle dimensioni del Consorzio, della tipologia di attività e dell'esigenza di rappresentanza, la Delegazione consortile viene proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, ossia **5 membri**. A questi cinque membri, la Delegazione potrà affiancarne un sesto con il ruolo di Segretario senza diritto di voto. In questo modo risulterà teoricamente possibile assicurare ad ogni Comune consorziato la possibilità di disporre di un proprio rappresentante alle sedute dell'esecutivo del Consorzio.

Consiglio consortile

In base alla nuova LCCom ogni Comune avrà diritto ad un solo rappresentante nel Consiglio consortile, che sarà di conseguenza composto da soli 6 membri. Il diritto di voto sarà per contro ripartito diversamente, in base ad una chiave che il nuovo Statuto propone di confermare per rapporto al sistema attualmente in vigore. La differenza sarà che invece di avere un numero di rappresentanti proporzionale al proprio "peso", ogni Comune disporrà di un unico rappresentante dotato di un numero di voti corrispondente al precedente numero di rappresentanti. Questa soluzione non modifica di conseguenza i rapporti interni tra Comuni per rapporto alla situazione attuale.

Piano finanziario

Data la specificità dell'attività, retta dal sistema dei mandati di prestazione tra Istituto e DSS, la Delegazione reputa di proporre la rinuncia all'obbligo di allestire un Piano finanziario. Tale rinuncia viene "moderata" con l'inserimento nello Statuto dell'obbligo di allestire una valutazione di sopportabilità economica in caso di proposte di investimento che superano la soglia di CHF 500'000, valutazione che dovrà essere comprensiva di un piano di ammortamento dettagliato. Tale modo di procedere corrisponde peraltro a quanto sinora applicato dal Consorzio e permette ai Comuni di disporre delle necessarie basi decisionali per potersi esprimere sui progetti di investimento significativi.

Organo di revisione

Viene proposta la formalizzazione (prevista dalla LCCom) di dotarsi di un organo di controllo esterno. Per il Consorzio casa per anziani della Riviera si tratta di semplice conferma della situazione di fatto vigente sin dalla costituzione del Consorzio.

Deleghe di competenza decisionale e finanziaria

Per rapporto alla situazione attualmente vigente viene proposto un adeguamento degli importi base, tenuto conto dell'esigenze di disporre di un adeguato grado di flessibilità nella gestione ordinaria di un Istituto con un volume di spese correnti pari a ca. 7.5 milioni di franchi annui.

Liquidazione

La normativa proposta è quella che lascia la maggior latitudine di giudizio per ricercare una soluzione ponderata e adeguata alle esigenze del momento.

4. I cambiamenti per il Comune / Conseguenze finanziarie

La nuova LCCom istituisce il principio del trasferimento di attivi e passivi ai Comuni, secondo la quota di interessenza. Per i Consorzi esistenti la LCCom prevede la facoltà – in casi motivati – di richiedere una deroga lasciando attivi e passivi (e di conseguenza gli oneri d’ammortamento e di finanziamento) al Consorzio medesimo.

La Delegazione consortile propone di far uso di questa possibilità di deroga, chiedendo alla SEL la possibilità di proseguire la gestione finanziaria del Consorzio secondo i principi sinora applicati (proprietà e debito registrati agli attivi/passivi del Consorzio, interessi e ammortamenti a carico del Consorzio, con copertura di tali oneri mediante le quote di partecipazione annuali a carico dei Comuni consorziati). Tale deroga è formalizzata nel nuovo Art. 27.

Acquisita tale deroga da parte della SEL, per i Comuni non sono attese modifiche sostanziali dal profilo economico-finanziario derivanti dall’adozione del nuovo Statuto consortile.

5. Il seguito della procedura

La procedura stabilita dalla Sezione degli enti locali per l’adeguamento delle disposizioni statutarie per i consorzi esistenti prevede quanto segue:

1. Elaborazione da parte della Delegazione di un Messaggio al Consiglio consortile concernente l’adeguamento dello Statuto (entro fine ottobre 2011)
2. Preavviso del Consiglio consortile all’attenzione dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati (entro fine dicembre 2011)
3. Allestimento di un Messaggio ai Consigli comunali concernente l’approvazione del nuovo Statuto (entro fine febbraio 2012)
4. Approvazione da parte dei Consigli comunali (entro fine marzo 2012)
5. Trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al Consiglio di Stato per ratifica (entro fine aprile 2012)
6. Entrata in vigore del nuovo Statuto (a seguire)
7. Nomina da parte dei Consigli comunali dei rappresentanti comunali nel nuovo Consiglio consortile per la legislatura 2012-2016 (maggio / giugno 2012)

6. Conclusioni

Richiamato tutto quanto precedentemente esposto, vi chiediamo di voler deliberare come segue:

1. è approvato lo statuto del Consorzio Casa per persone anziane della Riviera (“Residenza Visagno”), che diventa esecutivo dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale competente;
2. è approvata la richiesta di deroga (art. 29 LCCom) per il mantenimento di attivi e passivi nel bilancio consortile.

Con distinta stima.

Per il Municipio:

Il Vicesindaco

Il Segretario

L. Calanca

R. Zuretti

Approvato con ris. 970 / 2011, in data 14 novembre 2011

STATUTO DEL CONSORZIO CASA PER PERSONE ANZIANE DELLA RIVIERA ("RESIDENZA VISAGNO")

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati [ex art. 1, 4]

Con la denominazione *Consorzio Casa per persone anziane della Riviera ("Residenza Visagno")* è costituito, tra i Comuni di Arbedo-Castione, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo [ex art. 1, 2]

Il Consorzio ha per scopo la costruzione e la gestione della casa per anziani "Residenza Visagno" di Claro ed ogni altra attività affine a favore della popolazione anziana residente nei Comuni consorziati.

Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini residenti nei Comuni consorziati.

Art. 3 Sede [ex art. 3]

La sede del Consorzio è a Claro.

Art. 4 Durata [ex art. 4]

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi [ex art. 5]

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione [ex art. 6, 7]

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze [ex art. 8

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione (commutazione d'uso e di godimento) dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri della Delegazione consortile e le disposizioni per la gestione del personale alle dipendenze del Consorzio
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 25'000.00.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa corrente da competenze delegate o per spese non preventivate è di CHF 100'000.00.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento [ex art. 11]

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto [ex art. 6]

I voti sono attribuiti ai Comuni secondo le modalità seguenti:

- a) Sono attribuiti tre voti per ogni Comune, oltre ad un voto ogni 500 abitanti o frazione superiore ai 250 abitanti;

- b) I dati determinanti sono quelli ufficiali relativi alla popolazione residente permanente elaborati dall'Ufficio cantonale di statistica al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione;
- c) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti. In tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie [ex art 9, 10]

Il Consiglio consortile riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione [ex art. 12]

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione [ex art. 13]

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente [ex art. 14]

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze [ex art. 16]

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa assume, risp. sorveglia la corretta applicazione delle competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 Funzionamento [ex art. 17]

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 19.

Art. 23 Conti preventivi [ex art. 25]

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi [ex art. 26]

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio non elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile presenta per contro una valutazione di sostenibilità finanziaria e un piano di ammortamento unitamente ai progetti di investimento che superano l'ammontare di CHF 500'000.00. Ne invia preventivamente una copia ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso il progetto di investimento.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 26 Quote di partecipazione [ex art. 23]

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante il ricavato da mandati di prestazione, sussidi correnti, rette degli ospiti, prestazioni assicurative e quote di partecipazione versate dai Comuni consorziati su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite come segue:

a) per le spese di costruzione:

le spese di costruzione, dedotti i sussidi ed il prestito LIM, sono assunte dai comuni secondo la seguente chiave:

- il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti
- il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la forza finanziaria.

Quale base di calcolo per il riparto delle spese di costruzione si prenderà il numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicato per il grado di capacità finanziaria del Comune dell'ultimo biennio accertato dallo Stato.

Durante il periodo di costruzione i comuni si assumono gli interessi e le spese bancarie del conto di costruzione in base alla ripartizione sopra descritta. Tale riparto avverrà una volta all'anno.

b) per le spese di gestione:

le spese di gestione non coperte dai ricavi di terzi, vengono assunte dai comuni consorziati secondo la seguente chiave:

- il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la forza finanziaria; quale base di calcolo si prenderà la graduatoria pubblicata dal Consiglio di Stato relativa all'anno precedente;
- il 50% proporzionalmente al domicilio degli usufruenti, in funzione delle giornate di soggiorno, ritenuto che il domicilio determinante per le spese di gestione è quello precedente al ricovero.

Art.27 Opere già realizzate

I debiti relativi alle opere realizzate fino al 31.12.2011 rimangono a carico del Consorzio e vengono da esso ammortizzate.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 28 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili è applicabile l'apposito Regolamento organico e, quale diritto sussidiario, i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC).

Art. 29 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 30 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione enti locali.